

UNIVERSITÀ DI PISA

Direzione del Personale

Dirigente: Dott. Ascenzo Farenti

Coordinatore: Dott. Davide Fiumicelli

Unità Programmazione e reclutamento personale docente, ricercatori e collaborazioni di insegnamento e ricerca

Responsabile *ad interim*: Dott. Davide Fiumicelli/mpt



Bando ass-mat2023-7

IL RETTORE

- VISTA:** la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”, in particolare l’art. 22 (testo previgente rispetto alle modifiche apportate dal decreto legge n. 36/2022 convertito con legge n. 79/2022);
- VISTO:** l’art.14, comma 6-quaterdecies, del decreto-legge n. 36/2022 (convertito con legge n. 79/2022), secondo il quale “per i centottanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, limitatamente alle risorse già programmate alla predetta data, ovvero deliberate dai rispettivi organi di governo entro il predetto termine di centottanta giorni, le università possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;
- VISTO:** l’art.6, comma 1 del D.L. 29 dicembre 2022, n. 198 secondo il quale fino al 31 dicembre 2023 le università possono indire procedure per il conferimento di assegni di ricerca ai sensi dell’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge n. 36/2022 (convertito con legge n. 79/2022);
- VISTO:** lo Statuto dell’Università di Pisa, emanato con D.R. 27 febbraio 2012, n. 2711;
- VISTO:** il D.M. 9 marzo 2011, n. 102, con cui è stato determinato l’importo minimo degli assegni di ricerca, ai sensi dell’art. 22 della predetta legge;
- VISTO:** il Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca, emanato con D.R. n. 5958 del 28 aprile 2011 e successive modifiche;
- VISTO:** il provvedimento d’urgenza del Dipartimento di Matematica n. 27/2023 del 10 ottobre 2023 con il quale è stata richiesta l’attivazione di n. 1 assegno di ricerca finanziato nell’ambito del Progetto STARDUST-R di cui è responsabile il Prof. Giovanni Federico Gronchi e, con cui è stata indicata la necessità di prevedere l’inserimento nel bando di un numero massimo di candidati, pari a 6, da ammettere al colloquio, secondo quanto previsto all’art. 4 comma 3-bis del Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca;
- VISTO:** il D.R. n. 862/2022 del 23 maggio 2022 con il quale sono state dettate disposizioni relative alle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali;
- VISTO:** il D.R. n. 1280/2022 del 21 luglio 2022 con il quale è stato approvato e contestualmente emanato il “Regolamento per lo svolgimento delle sedute collegiali in modalità telematica”;

DECRETA

Art. 1 - Oggetto del bando -

L’Università di Pisa bandisce una selezione pubblica, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca (di seguito indicato come Assegno di ricerca), da svolgersi presso il **Dipartimento di Matematica**, per il seguente programma:

- “Nuovi problemi matematici nel calcolo delle orbite dei corpi celesti”

Settore scientifico disciplinare

MAT/07 - Fisica matematica

Art. 2 - Caratteristiche degli assegni di ricerca -

L’assegno di ricerca ha una durata di 24 mesi e può essere rinnovato per un periodo non inferiore all’anno, nei limiti stabiliti all’art. 6 comma 2-bis della Legge 27 febbraio 2015, n. 11.

L'importo annuo dell'assegno di ricerca, al lordo delle ritenute previdenziali a carico dell'assegnista ed al netto del contributo previdenziale versato dall'Università, è di € 28.373,49 e sarà corrisposto in rate mensili.

Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 (esenzione dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche), nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni (iscrizione alla gestione separata Inps).

La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è garantita dall'Università.

Art. 3 - Requisiti -

Possono essere destinatari degli assegni i laureati magistrali in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca.

Il possesso del dottorato di ricerca o, per i settori interessati, del titolo di specializzazione di area medica corredato di una adeguata produzione scientifica costituisce titolo preferenziale ai fini della attribuzione degli assegni.

Gli assegni sono conferiti nel rispetto del Codice etico di Ateneo.

Non possono partecipare alla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al IV grado compreso con un professore appartenente alla struttura presso la quale è attivato l'assegno, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Gli assegni non possono essere conferiti ai dipendenti di ruolo delle Università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI).

Per i titoli di studio conseguiti all'estero, la commissione esaminatrice, esclusivamente ai fini della presente procedura di selezione, ne valuta l'equipollenza.

I requisiti per ottenere l'ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, salvo quanto previsto per il titolo di dottore di ricerca o equivalente e per il titolo di specializzazione di area medica, che possono essere acquisiti entro la data fissata per il colloquio eventuale.

L'Amministrazione può disporre, in ogni momento, con provvedimento dirigenziale motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti.

Non è richiesta la cittadinanza italiana.

Art. 4 - Domande e Termini di presentazione -

Le domande di ammissione alla procedura selettiva, nonché i titoli posseduti, i documenti e le pubblicazioni ritenute utili per il concorso, devono essere presentati, a pena di esclusione, per via telematica, utilizzando l'applicazione informatica dedicata, alla seguente pagina:

<https://pica.cineca.it/unipi/>

Il candidato potrà accedere alla piattaforma del concorso utilizzando il sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), selezionando l'Università di Pisa tra le federazioni disponibili. Qualora il candidato ne fosse sprovvisto, potrà presentarne richiesta secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it.

Il candidato potrà accedere anche utilizzando le credenziali rilasciate direttamente dalla piattaforma del concorso (l'applicazione informatica richiede il possesso di un indirizzo di posta elettronica per l'autoregistrazione al sistema), con il proprio account LOGINMIUR, REPRIS o REFEREES.

Il candidato dovrà inserire tutti i dati richiesti per la produzione della domanda e allegare i documenti in formato elettronico PDF.

Non sono ammesse altre forme di invio delle domande o di documentazione utile per la partecipazione alla procedura.

Entro la scadenza di presentazione della domanda il sistema consente il salvataggio in modalità bozza. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione alla selezione è certificata dal sistema informatico mediante ricevuta che verrà automaticamente inviata via e-mail.

Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico.

Ad ogni domanda verrà attribuito un numero identificativo che, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovrà essere specificato per qualsiasi comunicazione successiva.

La procedura di compilazione e invio telematico della domanda dovrà essere completata **entro e non oltre le ore 13.00 del 24 novembre 2023.**

In caso di accesso tramite identificazione attraverso il sistema SPID, la domanda di ammissione alla procedura selettiva verrà acquisita automaticamente dal sistema senza necessità di firma.

Nel caso alternativo di accesso con le altre credenziali accettate dal sistema, la presentazione della domanda di partecipazione dovrà essere perfezionata e conclusa secondo le seguenti modalità:

- **mediante firma digitale**, utilizzando smart card, token USB o firma remota, che consentano al titolare di sottoscrivere documenti generici utilizzando un software di firma su PC oppure un portale web per la Firma Remota resi disponibili dal Certificatore. Chi dispone di una smart card o di un token USB di Firma Digitale potrà verificarne la compatibilità con il sistema di Firma Digitale integrato nel sistema server. In caso di esito positivo il titolare potrà sottoscrivere la domanda direttamente sul server (es. ConFirma).
- **Chi non dispone di dispositivi di firma digitale compatibili e i Titolari di Firme Digitali Remote** che hanno accesso a un portale per la sottoscrizione di documenti generici, dovranno salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, firmarlo digitalmente in formato CADES: verrà generato un file con estensione.p7m che dovrà essere nuovamente caricato sul sistema.

In caso di impossibilità di utilizzo di una delle opzioni sopra riportate, il candidato dovrà salvare sul proprio PC il file PDF generato dal sistema e, senza in alcun modo modificarlo, stamparlo e **apporre firma autografa completa sull'ultima pagina dello stampato**. Tale documento completo dovrà essere prodotto in PDF via scansione, e il file così ottenuto dovrà essere caricato sul sistema.

Pena l'esclusione, la domanda redatta deve contenere tutti i dati richiesti, essere corredata da documento di riconoscimento in corso di validità e, qualora non presentata con accesso tramite identificazione attraverso il sistema SPID, deve essere firmata dal candidato.

I candidati portatori di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, devono fare esplicita richiesta in relazione al proprio handicap, riguardo l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio.

Ogni variazione di quanto indicato nella domanda deve essere tempestivamente comunicata al Magnifico Rettore a mezzo PEC (protocollo@pec.unipi.it) o a mezzo comunicazione di posta elettronica all'indirizzo concorsi_assegni@unipi.it (in formato PDF, debitamente firmata e datata con allegata copia di documento di riconoscimento in corso di validità) entro il termine stabilito per la presentazione della domanda stessa.

Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alla presentazione delle domande possono essere richieste all'Unità Programmazione e reclutamento personale docente, ricercatori e collaborazioni di insegnamento e ricerca (concorsi_assegni@unipi.it).

Per la segnalazione di problemi esclusivamente tecnici, contattare il supporto tramite il link presente in fondo alla pagina <https://pica.cineca.it/unipi>.

Art. 5 - Titoli e curriculum -

Alla domanda devono essere allegati:

- a) curriculum formativo e scientifico datato e firmato dal candidato;
- b) documenti e titoli che il candidato ritiene utili ai fini della selezione;
- c) pubblicazioni che il candidato ritiene utili ai fini della selezione;
- d) elenco dei titoli e pubblicazioni datato e firmato dal candidato;
- e) fotocopia del codice fiscale e di un documento d'identità.

La veridicità di quanto indicato nella domanda e nel curriculum e la conformità all'originale dei documenti allegati è attestata dal candidato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, nella sezione relativa alle dichiarazioni di responsabilità dell'applicazione informatica per la presentazione della domanda di cui all'art. 4 del presente bando.

I candidati cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali, certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445.

I certificati rilasciati dalle competenti autorità di Stati stranieri devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso e devono altresì essere legalizzati dalle competenti autorità consolari italiane.

Le pubblicazioni devono essere prodotte nella lingua originale; dovranno essere tradotte in una delle seguenti lingue: italiano, francese, inglese, tedesco o spagnolo, solo se l'originale è prodotto in una lingua diversa da quelle già menzionate. I testi tradotti possono essere presentati in copie dattiloscritte insieme con il testo stampato nella lingua originale accompagnato da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si attesti la conformità del testo tradotto.

Le pubblicazioni che i candidati intendono presentare dovranno essere inviate esclusivamente in formato PDF tramite l'apposita sezione della procedura telematica.

Ogni pubblicazione non dovrà superare lo spazio di 30 megabyte.

Solo nel caso in cui il candidato sia impossibilitato a produrre un file di dimensioni inferiori al suddetto limite, è possibile inviarlo da indirizzo PEC all'indirizzo protocollo@pec.unipi.it facendo riferimento alla domanda presentata.

Le pubblicazioni non allegate alla domanda non saranno valutate da parte della commissione. Non sono ammessi, in sostituzione delle pubblicazioni, elenchi con link ai testi.

Art. 6 - Commissione e procedure di selezione

La commissione è nominata dal responsabile della struttura, secondo quanto deliberato dal consiglio della struttura stessa, e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due membri, professori o ricercatori, appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al progetto o settore affine.

I membri della commissione si riuniscono nel rispetto di quanto previsto dal D.R. n. 862/2022 del 23 maggio 2022 citato nelle premesse.

Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento di Ateneo sugli assegni di ricerca e di quanto stabilito nella richiesta del Dipartimento richiamata nel preambolo, la selezione avviene sulla base della valutazione dei titoli, delle pubblicazioni presentate dai candidati e di un colloquio.

Il colloquio può svolgersi in via telematica oppure in presenza su indicazione della commissione nel rispetto di quanto indicato di seguito.

Il colloquio sarà volto all'accertamento del possesso, da parte del candidato, di una adeguata conoscenza delle materie a base del settore cui appartiene l'argomento oggetto del programma di ricerca, nonché delle sue attitudini e potenzialità allo sviluppo dello stesso programma.

La valutazione avviene tramite l'attribuzione di un punteggio, fino a un massimo di 100 punti, ripartiti come segue:

- fino a 10 punti per il dottorato di ricerca o diploma di specializzazione di area medica;
- fino a 25 punti per i seguenti titoli documentati: voto di laurea, diplomi post laurea, eventuali contratti, borse di studio, iscrizione a scuole di dottorato o di specializzazione, interventi a convegni, altri titoli documentati;
- fino a 25 punti per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
- fino a 40 punti per il colloquio.

Nella prima riunione la Commissione, dopo aver nominato al proprio interno il Presidente ed il Segretario, stabilisce i criteri di attribuzione dei punteggi per la valutazione del dottorato o del diploma di specializzazione di area medica, dei titoli, delle pubblicazioni e del colloquio, tenendo conto della pertinenza con l'attività di ricerca oggetto del bando.

Nella seconda riunione la Commissione procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni presentati dai candidati.

Possono essere ammessi al colloquio non più di n. 6 candidati. In questo caso la commissione, sulla base dei punteggi riportati nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni, ammetterà al colloquio i candidati che otterranno i sei punteggi più alti e coloro che avranno eventualmente ottenuto un punteggio pari a quello del candidato collocato al sesto posto della pre-graduatoria.

Il colloquio si terrà il giorno 4 dicembre 2023 alle ore 10.00.

Nel caso in cui il colloquio sia in modalità telematica, si svolge nel rispetto di quanto disposto dagli artt. 3 e 7 del D.R. n. 862/2022 del 23 maggio 2022, in modo da assicurare il collegamento simultaneo tra i membri della Commissione e ciascun candidato, nell'osservanza della normativa sulla protezione dei dati personali, a tutela della riservatezza.

È vietato effettuare l'audio/video registrazione dei colloqui da remoto attraverso le piattaforme informatiche utilizzate. È, inoltre, vietato a chiunque diffondere l'audio/video registrazione del colloquio effettuata con strumenti diversi dalla piattaforma.

Sarà garantita la pubblicità del colloquio attraverso invito di tutti i candidati tramite link all'evento, così come sarà permesso il collegamento alla seduta telematica anche a qualunque terzo che richieda di assistervi accedendo al link all'evento, pubblicato nella pagina

<https://www.unipi.it/index.php/concorsi-gare-e-bandi>

alla sezione Prove, colloqui e sorteggi - Aule virtuali.

Ciascun candidato che presenzia al colloquio sarà identificato visivamente a cura del Presidente e/o del Segretario della Commissione, mediante esibizione da remoto di un documento di identità in corso di validità.

Terminata la discussione, per consentire di procedere alle valutazioni di competenza, il Presidente interromperà il collegamento con chiunque non sia membro della commissione.

Nel caso in cui il colloquio sia in presenza, lo stesso si svolge a Pisa secondo le modalità previste dagli artt. 3 e 7 del D.R. n. 862/2022 del 23 maggio 2022.

La mancata presentazione di un candidato al colloquio è considerata esplicita manifestazione della sua volontà di rinunciare alla selezione.

Il colloquio si intende superato se il candidato consegue un punteggio di almeno 24 su 40; tale punteggio viene sommato al punteggio conseguito nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni per la formazione della graduatoria di merito.

Nel caso in cui la commissione non sia in grado di rispettare le date fissate per i colloqui, di ciò sarà data comunicazione sul sito di Ateneo con un preavviso minimo di due giorni rispetto alla prima data fissata per il colloquio stesso, mediante avviso sul web: <https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=ASR>.

Pertanto, i candidati della presente selezione sono tenuti, in ogni caso, a consultare il sito di Ateneo all'indirizzo sopra indicato nei due giorni precedenti la data fissata per il colloquio.

All'indirizzo sopra indicato saranno pubblicate:

- le indicazioni operative per lo svolgimento in modalità telematica o in presenza del colloquio e/o le informazioni circa l'eventuale rinvio dello stesso;
- nel caso di limitazione del numero dei candidati ammessi al colloquio, l'elenco dei candidati ammessi.

La procedura deve concludersi entro tre mesi dalla data di emanazione del bando salvo eventuale richiesta di proroga, da parte della commissione, per giustificati motivi.

Art. 7 - Formazione della graduatoria di merito -

Il rettore, con suo decreto, accerta, entro 30 giorni dalla consegna, la regolarità degli atti della procedura di selezione, costituiti dai verbali delle singole riunioni della commissione e dichiara il nominativo del vincitore. Il decreto è comunicato al direttore della struttura di ricerca interessata e al vincitore della selezione.

Nessuna comunicazione viene inviata agli altri eventuali candidati, che potranno conoscere l'esito della procedura tramite la pubblicazione del decreto di approvazione atti all'Albo Ufficiale Informatico di Ateneo e sul sito web nella pagina relativa alla procedura <https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=ASR>.

Art. 8 - Pubblicità della presente procedura selettiva -

Il bando relativo alla presente procedura selettiva è pubblicato all'Albo Ufficiale Informatico dell'Ateneo e reso disponibile sul sito web dell'Università di Pisa nella pagina relativa alla procedura, (<https://bandi.unipi.it/public/Bandi?type=ASR>), sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sul sito dell'Unione Europea.

Art. 9 - Conferimento degli assegni di ricerca

Il conferimento dell'assegno è formalizzato con provvedimento del responsabile della struttura, nel quale sono indicati il titolo della ricerca, l'attività specifica che deve essere svolta, il trattamento economico e previdenziale nonché i diritti e gli obblighi del titolare dell'assegno.

Il provvedimento deve inoltre indicare il responsabile dell'attività di ricerca, nominato dal responsabile della struttura sede della ricerca, previo parere del consiglio, tra i professori e i ricercatori afferenti alla struttura stessa.

L'assegno ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo al decreto rettorale di approvazione degli atti della selezione, salvo diversa decorrenza derivante dai programmi della struttura di ricerca o da accordi fra le parti.

- I vincitori saranno invitati dal Dipartimento a presentare i seguenti documenti:
- a) una copia del documento di identità;
 - b) una fotocopia del codice fiscale;
 - c) dichiarazione di non trovarsi in alcuna condizione di incompatibilità come previsto agli articoli 1 e 8 del Regolamento sugli assegni di ricerca;
 - d) dichiarazione di non superare i limiti massimi previsti all'art. 6 comma 2-bis della Legge 27 febbraio 2015, n. 11, relativi alla durata dei rapporti instaurati dai titolari di assegni di ricerca.

Gli stati, fatti e qualità personali autocertificati dai vincitori della presente procedura selettiva sono soggetti, da parte dell'Università di Pisa, a idonei controlli, anche a campione, circa la veridicità degli stessi.

Nel provvedimento saranno indicati anche gli indirizzi, i tempi e le modalità dell'attività di ricerca nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 del Regolamento sugli assegni di ricerca, secondo quanto indicato dal responsabile della ricerca.

L'assegno è sospeso nel caso di maternità per tutto il periodo di astensione obbligatoria. Può, inoltre essere sospeso, previo parere favorevole del Direttore della struttura, sentito il responsabile dell'attività di ricerca, fino ad un massimo di mesi tre per il periodo di congedo di maternità, paternità e congedi parentali e fino a un massimo di mesi due per gravi motivi di salute e di famiglia documentati.

Il titolare dell'assegno può recedere, previo avviso di trenta giorni o di un termine più breve, se giustificato, mediante comunicazione al Magnifico Rettore ed al Direttore della struttura di ricerca. In tal caso l'assegno è regolarmente liquidato fino al momento della cessazione.

Art. 10 - Incompatibilità, diritti e doveri

Le incompatibilità, i diritti ed i doveri sono stabiliti agli art. 8 e 9 del Regolamento sugli assegni di ricerca consultabile sul sito web dell'Università di Pisa all'indirizzo:

<https://www.unipi.it/index.php/regolamenti-di-ateneo/item/1588-area-ricerca-e-relazioni-internazionali>.

Art. 11 - Responsabile del procedimento -

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di cui al presente bando è il Dott. Davide Fiumicelli - Unità Programmazione e reclutamento personale docente, ricercatori e collaborazioni di insegnamento e ricerca - Università di Pisa - Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa, e-mail concorsi_assegni@unipi.it.

Art. 12 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 i dati personali, compresi quelli che necessitano un trattamento particolare, obbligatoriamente conferiti, saranno trattati dall'Università di Pisa con procedure prevalentemente informatizzate, esclusivamente per le finalità e con le modalità descritte nell'informativa che sarà resa all'interessato al momento della presentazione della domanda di partecipazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per quanto non espressamente previsto, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente bando, dalle leggi vigenti in materia e dal Regolamento sugli assegni di ricerca.

IL RETTORE
Prof. Riccardo Zucchi